



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell'8 settembre 2010;

Visto il DM n. 18 del 18.02.2020, con cui è stato rilasciato al laboratorio “**CON.GEO SRL**” di Isola delle Femmine (PA), l'autorizzazione ad eseguire prove sulle terre e sulle rocce con estensioni con efficacia fino alla data del 05.02.2025;

Vista la domanda formulata in data 24.07.2024, con la quale il predetto laboratorio ha chiesto il rinnovo della medesima autorizzazione;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sulle terre e sulle rocce con estensioni, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata al laboratorio “**CON.GEO SRL**” con sede operativa in Passaggio dell'Airone, 2- 90040 Isola delle Femmine (PA)- l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre settore A e sulle rocce settore B, ulteriormente estese alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/STC ed in particolare:

- Prova di carico su piastra;
- Prova di densità in sito.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.

È prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l’assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l’obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e l’adozione di stampati nei quali sia evidente l’identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Geol. TUMMINELLO Michele**.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto rinnova la precedente autorizzazione a partire dal **06.02.2025 fino al 05.02.2030**. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. Massimo Sessa